

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA, PETRONIO, DA ROIT,
BARSACCHI, SPANO e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1980

Modificazioni e integrazioni alla legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: « Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto »

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 112 del 1980 è stata data l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica di diritto privato degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Si è posto così fine al continuo pronunciamento che si trascinava da oltre 30 anni con decisioni del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione, eccetera, che hanno sempre ribadito la natura parapubblica di tali istituti di patronato, in considerazione della loro finalità non di lucro, delle loro funzioni altamente sociali e della provenienza pubblica dei loro finanziamenti.

Con la nuova personalità giuridica dei patronati è scaturito conseguentemente un nuovo stato giuridico dei loro dipendenti assunti dalla entrata in vigore della sopracitata legge.

Il Parlamento, comunque, approvando l'articolo 5 della legge n. 112 del 1980 ha

inteso giustamente fare « salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in riferimento ai benefici maturati », per tutti quelli che fino a quel periodo avevano regolare rapporto di lavoro con i patronati stessi.

Tra le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale vi è ovviamente quella fondamentale che è rappresentata dalla conservazione e dalla garanzia dell'impiego.

Il Parlamento nell'approvare la citata legge non precisò come e in che modo gli articoli 2 e 5 potessero essere attuati.

È una lacuna che non può essere trascurata anche perchè ne pagherebbero le conseguenze i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 112 erano dipendenti degli istituti di patronato fino

ad allora riconosciuti come enti di diritto pubblico.

Tale lacuna può essere eliminata con l'approvazione del presente disegno di legge in considerazione anche dell'alto grado di acquisita professionalità dei dipendenti degli istituti di patronato. A tale proposito ci corre l'obbligo di ricordare ai colleghi che il Governo, in occasione della discussione del disegno di legge (n. 545 del Senato e n. 1247 della Camera) che è divenuta legge n. 112 del 1980, in data 8 gennaio 1980 al Senato e in data 18 marzo alla Camera accettò come raccomandazione questo ordine del giorno:

« Considerata l'esigenza di non disperdere la professionalità conseguita dal personale in servizio presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale e di assicurare agli stessi una continuità di lavoro, nel caso in cui qualche patronato cessi di svolgere la propria attività, si impegna il Governo a predisporre, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno strumento idoneo che consenta la possibilità dell'assorbimento da parte di enti che operino nel settore della previdenza sociale e dell'assistenza sanitaria del personale che alla data del 31 dicembre 1979 aveva con l'ente di patronato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ».

Onorevoli senatori, per la insostituibile funzione degli istituti di patronato e per mettere gli stessi enti in condizione di rendere il loro servizio sociale sempre più moderno e rispondente alla dinamica dell'odierna società, e inoltre per le dichiarazioni e

la volontà del Governo espresse al Senato il giorno 8 gennaio 1980 (sempre in occasione della discussione della citata legge n. 112) si rende doveroso da parte del Senato agevolare le tendenze migliorative di quanti operano nel tessuto sociale del nostro Paese. Da qui la proposta dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Nell'Assemblea del Senato l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sempre in data 8 gennaio 1980, ebbe tra l'altro a dire che « il numero attuale dei patronati sembrava eccessivo e che occorreva giungere ad una loro riduzione » e si augurava che gli altri patronati potessero ristrutturarsi in forme sempre più moderne per l'espletamento dell'opera di patrocinio e di assistenza.

Da questa esigenza e dal modo nuovo e moderno di essere dei patronati potrebbero essere ridimensionati i loro organici.

Da qui l'impegno a non disperdere la professionalità dei dipendenti che potrebbero essere licenziati (articolo 3).

Onorevoli senatori, noi proponenti con il presente disegno di legge intendiamo:

a) dare attuazione agli articoli 2 e 5 della legge n. 112 del 1980 rendendo giustizia ad una categoria di lavoratori molto qualificata;

b) concorrere a rendere sempre più efficiente e moderno il servizio degli istituti di patronato, che è altamente sociale.

Per le considerazioni esposte auspichiamo che il Senato voglia sollecitamente approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In applicazione dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1980, n. 112, i dipendenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, cui viene revocato il decreto di approvazione come dall'articolo 2, ultimo comma, della citata legge, hanno diritto alla conservazione dell'impiego mediante trasferimento, anche se in soprannumero, presso gli organici degli enti pubblici del settore della previdenza sociale (INPS) e dell'assistenza sanitaria delegata alle Regioni.

Art. 2.

La conservazione dell'impiego, come prevede l'articolo 4 della presente legge, è garantita anche ai dipendenti di quegli istituti di patronato impegnati a rendere sempre più efficiente e moderna l'attività di patrocinio con la ristrutturazione dei propri servizi, che potrebbero essere inclusi nel piano di ridimensionamento degli organici.

Art. 3.

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Albo del personale dipendente degli istituti di patronato che abbiano i requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Gli iscritti a tale Albo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trasferimento di impiego come previsto dall'articolo 1.

Art. 4.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge sono applicati in favore di coloro che alla data

di entrata in vigore della citata legge 27 marzo 1980, n. 112, avevano regolare rapporto di lavoro con gli istituti di patronato. Agli stessi dipendenti vengono riconosciuti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica già maturata, il posto di ruolo conseguente a tale anzianità, nonchè lo stipendio per classe ed aumenti periodici pari a quello goduto presso l'istituto di provenienza.

A tali dipendenti sono riconosciuti tutti i benefici che in forza di legge o di decisioni degli organi preposti vengono previsti in favore dei dipendenti di quegli enti pubblici presso i quali sono stati trasferiti.

Art. 5.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emanerà appositi e distinti decreti per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, avvalendosi di distinte commissioni consultive.

Tali commissioni saranno formate: dal Ministro o da un suo delegato, che le presiede; da tre rappresentanti del personale interessato; da tre rappresentanti dei sindacati del pubblico impiego; da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.